Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 settembre 1982, n. **656.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, recante provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo.

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, recante provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *dopo il secondo comma è inserito il seguente*:

« La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle aziende agricole, comprese quelle diretto-coltivatrici, ubicate nei territori dei comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982 ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303 ».

All'articolo 3, al primo comma, le parole: « entro il primo semestre dello stesso anno » *sono sostituite con le seguenti*: « entro il 30 settembre dello stesso anno »;

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« Articolo 3-*bis*. — La scadenza delle cambiali agrarie rilasciate per i prestiti contratti a tasso agevolato ed a tasso ordinario nell'annata agraria 1980-81, per gli scopi di cui all'articolo 2, numeri 1) e 4), lettera *a*), del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, esigibili nel periodo 1° luglio 1981-30 giugno 1982, prorogata al 30 giugno 1982 dall'ordinanza n. 472 del 29 dicembre 1981 del commissario straordinario del Governo per la Campania e Basilicata, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.

Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario devono essere corrisposti esclusivamente gli interessi calcolati al tasso che ha regolato la singola operazione se trattasi di prestito a tasso ordinario ed al tasso di riferimento vigente alla data del 30 giugno 1982 se trattasi di prestito a tasso agevolato.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — BARTOLOMEI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Pratola Peligna.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1982.

Essendo scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 198 del 13 maggio 1982, comunicato a tutti i consiglieri, invitava quel civico consesso a provvedere entro venti giorni al suddetto adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La relativa seduta, fissata per il 30 giugno 1982, risultava infruttuosa e conseguentemente, la sezione di controllo, con provvedimento n. 252 del 9 luglio 1982, nominava un commissario *ad acta* il quale, con deliberazione del 13 luglio 1982, notificata a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione di quel civico consesso per i giorni 20 e 23 agosto 1982, in sedute rispettivamente di prima e di seconda convocazione.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto la seduta del 20 luglio u.s. risultava ancora una volta infruttuosa.

In conseguenza la medesima sezione di controllo, con provvedimento n. 183 in data 23 luglio 1982, nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 40 del 27 luglio 1982 deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Sodano.

Roma, addì 28 agosto 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Sodano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 1° settembre 1982

PERTINI

(4504) ROGNONI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 luglio 1982, n. **657.**

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, in Roma.

N. 657. Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, vengono approvate le modificazioni agli articoli 10, 11, 12, 16, 21, 22 e 24 e l'abrogazione dell'art. 25 dello statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, n. 663.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1982
Registro n. 10 *Agricoltura, foglio n.* 172

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Comunicato della segreteria

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimento n. 37/1982 del 15 settembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione Energia della C.E.E. con telex n. 157409 del 14 settembre 1982 praticabili dal 20 settembre 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.

Gasolio autotrazione	L./lt	542
Gasolio agricoltura	»	426
Petrolio agricoltura	»	416
Gasolio pesca e piccola marina	»	395
Petrolio pesca e piccola marina	»	385
Olio combustibile ATZ	L./kg	294
Olio combustibile BTZ	»	323

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	514	517	520	523	526
Petrolio (*)	»	579	582	585	588	591
Olio comb.le fluido	L./kg	434	437	440	443	446

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4534)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma alla stessa facoltà dell'Università di Padova.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giorgio Palù alla cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica è stato registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1982, registro n. 97, foglio n. 238.

(4508)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 13 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1418,200	1418,200	—	1418,200	1418,25	1418,20	1418,300	1418,200	1418,200	1418,50
Dollaro canadese	1143,650	1143,650	—	1143,650	1144 —	1143,95	1144,300	1143,650	1143,650	1143,65
Marco germanico	562,600	562,600	—	562,600	562,35	5 2,70	562,820	5 2,600	562,600	562,60
Fiorino olandese	513,280	513,280	—	513,280	513 —	513,20	513,170	513,280	513,280	513,25
Franco belga	29,276	29,276	—	29,276	29,27	29,25	29,276	29,276	29,276	29,28
Franco francese	198,700	198,700	—	198,700	198,65	198,70	198,680	198,700	198,700	198,70
Lira sterlina	2416,700	2416,700	—	2416,700	2415 —	2416,70	2416,750	2416,700	2416,700	2416,70
Lira irlandese	1924,500	1924,500	—	1924,500	1924 —	—	1925 —	1924,500	1924,500	—
Corona danese	159 —	159 —	—	159 —	158,90	158,95	158,980	159 —	159 —	159 —
Corona norvegese	203,630	203,630	—	203,630	202,60	203,60	203,620	203,630	203,630	203,65
Corona svedese	226,580	226,580	—	226,580	226,35	226,55	226,630	226,580	226,580	226,56
Franco svizzero	658,700	658,700	—	658,700	658,70	658,80	658,950	658,700	658,700	658,70
Scellino austriaco	80,035	80,035	—	80,035	80 —	80,05	80,100	80,035	80,035	80,04
Escudo portoghese	16 —	16 —	—	16 —	12,45	15,95	15,970	16 —	16 —	16 —
Peseta spagnola	12,451	12,451	—	12,451	16 —	12,40	12,453	12,451	12,451	12,45
Yen giapponese	5,378	5,378	—	5,378	5,38	5,36	5,378	5,378	5,378	5,37
E.C.U.	1324,400	1324,400	—	1324,400	—	—	1324,440	1324,400	1324,400	—

Media dei titoli del 13 settembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,075
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	89,450
» 5,50 % » » 1969-84	83,975
» 6 % » » 1970-85	79 —
» 6 % » » 1971-86	75,200
» 6 % » » 1972-87	78,600
» 9 % » » 1975-90	72,600
» 9 % » » 1976-91	70,450
» 10 % » » 1977-92	78,675
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,050
» » » » 1- 1-1980/83	100,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,100
» » » » 1- 9-1981/83	100,075
» » » » 1-10-1981/83	99,725
» » » » 1-11-1981/83	99,450
» » » » 1-12-1981/83	99,425
» » » » 1- 3-1981/84	98,950
» » » » 1- 4-1981/84	99,300
» » » » 1- 6-1981/84	98,975
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,950
» » » 18 % 1- 7-1983	101,800
» » » 12 % 1-10-1983	93,800
» » » 12 % 1- 1-1984	92,400
» » » 12 % 1- 4-1984	90,975
» » » 12 % 1-10-1984	88,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1418,250
Dollaro canadese	1143,975
Marco germanico	562,710
Fiorino olandese	513,225
Franco belga	29,276
Franco francese	198,690
Lira sterlina	2416,725
Lira irlandese	1924,750
Corona danese	158,990
Corona norvegese	203,625
Corona svedese	226,605
Franco svizzero	658,825
Scellino austriaco	80,067
Escudo portoghese	15,985
Peseta spagnola	12,452
Yen giapponese	5,378
E.C.U.	1324,440

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 14 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1412,800	1412,800	1412,65	1412,800	1412,75	1412,65	1412,800	1412,800	1412,800	1412,70
Dollaro canadese	1144,570	1144,570	1145 —	1144,570	1144 —	1144,30	1144,570	1144,570	1144,570	1144,40
Marco germanico	562,560	562,560	562,50	562,560	562,40	562,40	562,560	562,560	562,560	562,50
Fiorino olandese	513,610	513,610	513,70	513,610	513,40	513,55	513,610	513,610	513,610	513,60
Franco belga	29,284	29,284	29,28	29,284	29,28	29,25	29,284	29,284	29,284	29,28
Franco francese	198,480	198,480	198,70	198,480	198,50	198,50	198,480	198,480	198,480	198,45
Lira sterlina	2414,500	2414,500	2413,50	2414,500	2414 —	2413,45	2414,500	2414,500	2414,500	2413,50
Lira irlandese	1923 —	1923 —	1925 —	1923 —	1924 —	—	1923 —	1923 —	1923 —	—
Corona danese	159,030	159,030	159,20	159,030	158,90	159 —	159,030	159,030	159,030	159 —
Corona norvegese	203,490	203,490	203,50	203,490	203,50	203,50	203,490	203,490	203,490	203,46
Corona svedese	226,430	226,430	226,30	226,430	226,30	226,45	226,430	226,430	226,430	226,45
Franco svizzero	660,140	660,140	659,25	660,140	658,90	659,70	660,140	660,140	660,140	659,70
Scellino austriaco	80,100	80,100	80,05	80,100	80 —	80,05	80,140	80,100	80,100	80,06
Escudo portoghese	16 —	16 —	16 —	16 —	15,95	15,95	16 —	16 —	16 —	15,99
Peseta spagnola	12,474	12,474	12,47	12,474	12,45	12,45	12,474	12,474	12,474	12,47
Yen giapponese	5,369	5,369	5,37	5,369	5,36	5,36	5,369	5,369	5,369	5,36
E.C.U.	1323,910	1323,910	1323,91	1323,910	—	—	1323,910	1323,910	1323,910	—

Media dei titoli del 14 settembre 1982

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	40,450
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	89,450
» 5,50% » » 1969-84	83,975
» 6% » » 1970-85	79 —
» 6% » » 1971-86	75,200
» 6% » » 1972-87	78,600
» 9% » » 1975-90	72,600
» 9% » » 1976-91	70,450
» 10% » » 1977-92	78,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,275
» » » » 1-10-1980/83	100,100
» » » » 1- 9-1981/83	100,075
» » » » 1-10-1981/83	99,925
» » » » 1-11-1981/83	99,450
» » » » 1-12-1981/83	99,400
» » » » 1- 3-1981/84	98,950
» » » » 1- 4-1981/84	99,300
» » » » 1- 6-1981/84	98,975
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,950
» » » 18% 1- 7-1983	100,175
» » » 12% 1-10-1983	93,800
» » » 12% 1- 1-1984	92,475
» » » 12% 1- 4-1984	91,025
» » » 12% 1-10-1984	88,975
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1412,750
Dollaro canadese	1144,485
Marco germanico	562,530
Fiorino olandese	513,605
Franco belga	29,278
Franco francese	198,480
Lira sterlina	2414 —
Lira irlandese	1922,500
Corona danese	159,020
Corona norvegese	203,485
Corona svedese	226,435
Franco svizzero	659,935
Scellino austriaco	80,085
Escudo portoghese	15,995
Peseta spagnola	12,473
Yen giapponese	5,368
E.C.U.	1323,910

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso a due posti di collaboratore del ruolo amministrativo del Centro sperimentale di cinematografia

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di collaboratore in prova nel ruolo amministrativo del Centro sperimentale di cinematografia.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea conseguito in una Università della Repubblica.

Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte (cultura generale con particolare riferimento allo spettacolo; diritto costituzionale e amministrativo; traduzione dall'italiano in, a scelta del candidato, inglese o francese o spagnolo) e in un colloquio (le materie delle prove scritte; nozioni di diritto finanziario, di contabilità generale dello Stato e legislazione sul lavoro; legislazione concernente lo spettacolo e le attribuzioni del Centro sperimentale di cinematografia).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e indirizzate al Centro sperimentale di cinematografia - Ufficio del personale - Via Tuscolana, 1524 - 00173 Roma, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale del Centro sperimentale di cinematografia.

(4527)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione Universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisiologia generale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università dgli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di fisiologia generale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(4513)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 15, IN S. DONÀ DI PIAVE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso ed accettazione malati presso lo stabilimento ospedaliero di S. Donà di Piave.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso ed accettazione malati presso lo stabilimento ospedaliero di S. Donà di Piave (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in S. Donà di Piave (Venezia).

(587/S)

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso varie unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 2, in Avezzano:

tre posti di assistente di radiologia di cui due presso l'ospedale « SS. Filippo e Nicola » di Avezzano e uno presso l'ospedale civile di Tagliacozzo;

un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione presso l'ospedale « SS. Filippo e Nicola » di Avezzano;

tre posti di assistente di cordiologia presso l'ospedale « SS. Filippo e Nicola » di Avezzano.

Unità sanitaria locale n. 3, in Castel di Sangro:

due posti di assistente di cardiologia presso l'ospedale civile di Castel di Sangro;

un posto di assistente di medecina generale presso l'ospedale civile di Castel di Sangro.

Unità sanitaria locale n. 11, in Pescara:

un posto di primario del servizio di radiologia presso l'ospedale civile di Città S. Angelo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(588/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 254 del 15 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedali Galliera di Genova - Ente ospedaliero: Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo dei servizi sanitari ausiliari.

Comune di Grado: Concorso pubblico, fra artisti italiani, per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche per la casa di riposo.

Ospedale generale di zona « S. Biagio », in Marsala: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1982, n. **20**.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1982)

(*Omissis*).

(4187)

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1982, n. **21**.

Iniziative regionali e locali per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione promuove e sostiene le iniziative dei comuni e delle province del Lazio volte a suscitare ed a facilitare i rapporti con i comuni e gli altri poteri locali dei paesi rappresentati nel Parlamento Europeo, tesi a sviluppare il processo di integrazione politica europea.

Art. 2.

Ambito di applicazione della legge

Le iniziative dei comuni e delle province del Lazio possono comprendere:

a) gemellaggio con comuni ed altri poteri locali di cui all'art. 1 della presente legge;

b) scambio di giovani di età inferiore ai diciotto anni con gli stessi enti indicati alla precedente lettera *a*);

c) attività formative generali coerenti con il processo di integrazione politica europea per i giovani delle scuole dell'obbligo e medie superiori da attuarsi nei comuni sede di distretto scolastico;

d) attività formative specifiche per operatori pubblici e privati tese a conoscere le modalità di utilizzazione degli strumenti di intervento finanziario della Comunità europea, in relazione alla politica regionale europea.

Art. 3.

Programma di iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea

Le amministrazioni provinciali inoltrano alla giunta regionale del Lazio entro il 30 settembre di ogni anno apposita deliberazione consiliare contenente il programma di iniziative di cui al precedente art. 2.

Tale programma sarà formulato con i comuni e, per quanto attiene le attività di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, sentiti i distretti scolastici interessati, in ottemperanza agli indirizzi regionali di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Finanziamento regionale

La giunta regionale esamina il programma di cui al precedente art. 3, consulta l'A.I.C.C.E. - Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa, e, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, determina, con propria deliberazione, le iniziative da ammettere ai benefici della presente legge, la spesa in linea di massima occorrente per l'attuazione delle iniziative stesse e la quota a carico della Regione, assumendo contestualmente il relativo impegno ed accreditando a favore degli enti beneficiari il 50 per cento della quota a carico della Regione.

La quota a carico della Regione deve, comunque, essere contenuta nei limiti del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, ovvero, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nei limiti del 25 per cento delle spese stesse.

La deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 5.

Caratteristiche delle iniziative e criteri prioritari di intervento

Nella individuazione delle iniziative da ammettere a finanziamento è verificata la rispondenza delle iniziative stesse agli indirizzi che annualmente sono indicati dalla giunta regionale secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 7 della presente legge.

E' attribuita priorità alle proposte formulate da comuni e province che, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, intendano associarsi su basi provinciali e regionali procedendo alla regolamentazione dei reciproci rapporti.

Art. 6.

Erogazione a consuntivo dei fondi residui

La somma residua da accreditare agli enti beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente art. 4, pari all'ulteriore 50 per cento della quota a carico della Regione od alla percentuale della stessa quota rapportata alla minor spesa sostenuta per ciascuna iniziativa, è erogata a saldo, previa presentazione del conto consuntivo complessivo approvato dallo stesso ente con apposita deliberazione consiliare.

Art. 7.

Attuazione del programma e normativa transitoria

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla formulazione del programma, le amministrazioni provinciali riferiscono alla Regione sulla attuazione delle provvidenze della presente legge.

La giunta regionale, acquisiti gli elementi di cui al precedente comma, presenta al consiglio regionale una relazione concernente la valutazione globale delle attività incentivate con riferimento sia alla loro corretta attuazione sia alla idoneità a favorire lo sviluppo del processo di integrazione politica europea.

Entro il termine di cui al precedente primo comma, la giunta regionale, tenendo conto delle risultanze dell'attività pregressa, determina gli indirizzi ai quali comuni e province devono attenersi in ordine agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

In sede di prima attuazione della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina gli indirizzi di cui al precedente comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Il programma di cui al precedente art. 3 è inoltrato dalle amministrazioni provinciali alla giunta regionale entro i successivi novanta giorni.

Art. 8.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dal precedente art. 4, quantificati in lire 200 milioni per il 1982, si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 29001 del bilancio 1982 ed iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di una identica somma al cap. 25160 che si istituisce nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: « Fondo per la concessione di contributi a comuni e province per iniziative volte allo sviluppo del processo di integrazione politica europea ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 maggio 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 maggio 1982.

(4188)

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1982, n. 22.

Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento da rumore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 19 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico, trasferite alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento acustico, con sede presso la giunta regionale.

Art. 2.

Il comitato regionale contro l'inquinamento acustico nei limiti stabiliti dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977:

a) esamina questioni inerenti all'inquinamento acustico nell'ambito regionale;

b) esprime pareri sui provvedimenti di competenza dei comuni singoli o associati, quando siano richiesti dagli enti interessati;

c) promuove studi, ricerche ed iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento acustico.

Art. 3.

Il comitato regionale contro l'inquinamento acustico è nominato con deliberazione della giunta regionale ed è composto da:

l'assessore regionale alla sanità che lo presiede;

quattro funzionari in servizio presso competenti uffici della giunta regionale;

un professore delle università del Lazio, esperto in materia;

un medico igienista scelto fra i medici igienisti delle unità sanitarie locali del Lazio;

un professore dell'istituto di acustica tecnica dell'Università di Roma;

il direttore del reparto ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Le mansioni di segretario sono espletate da un funzionario amministrativo in servizio presso gli uffici centrali della giunta regionale.

In caso di assenza dell'assessore regionale la seduta è presieduta da uno dei quattro funzionari regionali appositamente delegato.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato, senza diritto al voto, funzionari dell'amministrazione regionale, delle unità sanitarie locali e di altri enti pubblici interessati, esperti in specifici argomenti in discussione.

Il comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale in servizio presso gli uffici centrali della giunta regionale.

Art. 4.

Le spese di funzionamento del comitato istituito dalla presente legge graveranno sull'apposito cap. 25106 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1982 sui corrispondenti capitoli di bilancio successivi.

Art. 5.

E' abrogata la lettera *d*) dell'art. 2 della legge regionale 29 giugno 1979, n. 50, e soppressa l'integrazione «e da rumore» nel titolo della legge stessa.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 1° giugno 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 31 *maggio* 1982.

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1982, n. 23.

Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci nel Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 19 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Le norme della presente legge disciplinano la regolamentazione e l'organizzazione dell'attività professionistica dell'insegnamento dello sci e dell'esercizio delle scuole di sci nel Lazio.

Art. 2.

Maestri di sci

Sono maestri di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e di fondo, coloro che, per svolgere a titolo professionale attività di insegnamento dello sci, possiedono i requisiti e i titoli previsti dalla presente legge ed ottengono la licenza richiesta a tal fine.

Art. 3.

Rilascio della licenza

Per esercitare l'attività di maestro di sci nel Lazio, fatto salvo quanto successivamente disposto per i maestri di altre regioni o Stati, occorre essere in possesso di licenza rilasciata dal comune di residenza a norma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per ottenere la licenza si richiede:

1) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;

2) l'iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, di cui al successivo art. 5;

3) l'idoneità psico-fisica all'insegnamento di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 10 aprile 1979, n. 28, certificata in data non anteriore a tre mesi;

4) il possesso della licenza media o, per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1957, della licenza elementare;

5) avere raggiunto la maggiore età.

La licenza di maestro di sci viene rinnovata annualmente: alla scadenza di ogni triennio la licenza è rinnovata previa presentazione di certificato medico di cui al punto 3) del precedente comma e dell'attestazione di frequenza ad un corso di aggiornamento di cui al successivo art. 10.

I maestri abilitati all'insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa.

Art. 4.

Revoca della licenza di maestro di sci

La licenza di cui all'art. 3 è revocata in ogni tempo dal comune, allorché l'interessato perda i requisiti di cui al punto 3) del precedente art. 3 o riporti condanne e sia sottoposto alle

misure di cui al primo comma dell'art. 11 ed al secondo comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

La licenza è revocata inoltre:

1) nel caso si incorra per tre volte nell'arco di un biennio nelle sanzioni di cui all'art. 17 della presente legge;

2) nel caso di reiterato inadempimento degli obblighi di deontologia professionale come il rispettare o far rispettare scrupolosamente i regolamenti d'uso degli impianti, collaborare, in caso di necessità e quando richiesto, alle operazioni di soccorso sulle piste e sugli impianti di risalita e prestare soccorso sulle piste a chiunque si trovi in stato di necessità, ferma restando l'esigenza di salvaguardia della sicurezza degli allievi.

Art. 5.

Elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci

Coloro i quali abbiano superato gli esami teorico-didattico-pratici di cui all'art. 6 della presente legge, sono iscritti, su domanda da presentare all'assessorato regionale competente in materia di sport, nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, che viene approvato e aggiornato con decreto del presidente della Regione.

L'elenco regionale degli abilitati è tenuto e aggiornato a cura dell'assessorato regionale competente in materia di sport.

La revoca della licenza di maestro di sci comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

Art. 6.

Corsi di esami

La regione Lazio organizza ed attua ogni anno, direttamente od in accordo con altre regioni, corsi con relativi esami, per l'accertamento dell'idoneità all'insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nel fondo e corsi per l'aggiornamento dei maestri e per la formazione di istruttori, i quali tutti possono essere realizzati in accordo con altre regioni.

La Regione si riserva la facoltà di aderire, ove ne valuti l'opportunità e previ accordi, a corsi di abilitazione, aggiornamento e formazione di istruttori organizzati da altre regioni.

Gli esami di cui al primo comma consistono nelle prove tecnico-pratica, didattica e teorica, e sono espletati da una commissione nominata dalla giunta regionale e composta da:

a) un funzionario dell'assessorato regionale competente in materia di sport con funzioni di presidente ed un funzionario dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione professionale;

b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno nel fondo, scelti in base ad elenchi nominativi inviati dalle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale;

c) tre esperti, di cui due specializzati nelle discipline alpine e uno nel fondo, scelti fra gli iscritti all'elenco regionale dei maestri di sci, con priorità per gli istruttori di maestri di sci residenti nel Lazio;

d) un istruttore o maestro di sci specializzato in discipline alpine designato dall'organo regionale della F.I.S.I. - Federazione italiana sport invernali;

e) un rappresentante degli enti di promozione sportiva, a livello regionale, indicato dagli stessi;

f) due esperti, di cui uno in topografia e sicurezza alpina e uno in scienze giuridiche;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative in sede regionale;

h) un medico esperto in medicina dello sport ed in possesso di apposito attestato di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1971, n. 1099.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione professionale.

Con gli stessi criteri sono rispettivamente nominati altrettanti membri supplenti.

Nel caso di mancata designazione, e previa diffida a provvedere entro un congruo termine, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sport, nomina d'ufficio i componenti mancanti.

La commissione dura in carica quattro anni e i singoli componenti possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti, la commissione può essere parzialmente reintegrata limitatamente al periodo di durata in carica della commissione stessa.

Art. 7.

Sottocommissioni tecniche

Limitatamente all'espletamento della prova tecnico-pratica e didattica, la commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.

La sottocommissione per le discipline alpine è composta:

1) da un funzionario di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6, che la presiede, o da un suo delegato scelto tra i membri della sottocommissione medesima;

2) dai due componenti specializzati in discipline alpine previsti alla lettera *b*) del precedente art. 6;

3) dai due componenti esperti nelle discipline alpine di cui alla lettera *c*) del precedente art. 6;

4) dal componente di cui alla lettera *d*) del precedente art. 6.

La sottocommissione per il fondo è composta:

1) da un funzionario di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6, che la presiede, o da un suo delegato, scelto tra i membri della sottocommissione medesima;

2) dal componente specializzato nel fondo previsto alla lettera *b*) del precedente art. 6;

3) dal componente esperto nel fondo previsto alla lettera *c*) del precedente art. 6.

Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono svolte dal segretario della commissione di cui al precedente art. 6.

In caso di assenza od impedimento i componenti delle sottocommissioni di cui al presente articolo sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti previsti dal precedente art. 6.

Art. 8.

Programma di esame

La commissione determina:

a) il programma del corso nonché della prova tecnico-pratica, didattica e teorica che deve essere definito in conformità di quanto stabilito dall'art. 21 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, tenendo anche conto dei più aggiornati criteri metodologici di insegnamento della F.I.S.I. - Federazione italiana sport invernali;

b) i criteri di valutazione delle singole prove per l'accertamento della capacità tecnica nelle diverse discipline.

Il programma ed i criteri di valutazione delle singole prove devono essere resi pubblici mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio almeno un mese prima dell'inizio dei corsi previa approvazione da parte della giunta regionale.

Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono assicurati per i rischi da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni i componenti la commissione e le sottocommissioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Ai componenti la commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione delle indennità di missione, i membri estranei all'amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari direttivi della Regione.

Art. 9.

Ammissione ai corsi e agli esami di abilitazione

Per essere ammessi ai corsi ed ai conseguenti esami di abilitazione di cui al precedente art. 6, occorre presentare domanda alla Regione, assessorato regionale competente in materia di istruzione professionale, attestando il possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente art. 3, punti 1), 3), 4) e 5).

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica che, ove negativa, non può, nell'ambito di uno stesso ciclo di esami, essere ripetuta. Se positiva, la prova non deve essere ripetuta nel caso il candidato non superi i successivi esami di idoneità.

La prova dimostrativa di cui al precedente comma è tenuta davanti alla competente sottocommissione.

Gli esami di idoneità per ogni singola disciplina consistono nelle prove tecnico-pratica, didattica e teorica.

Il mancato superamento della prova tecnico-pratica, di quella didattica o della teorica, comporta la sola ripetizione di tali singole prove, purchè effettuata nella sessione immediatamente successiva.

L'ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di un minimo dell'80 per cento delle ore di durata prevista per il corso.

Art. 10.

Corsi di aggiornamento

Al fine del rinnovo della licenza i maestri di sci per ogni disciplina debbono frequentare appositi corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 6.

Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci può frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento. In tale ipotesi la licenza è rinnovata fino all'espletamento del primo corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento ed in ogni caso per un periodo massimo di tre anni.

Art. 11.

Istruttori

Il titolo di istruttore dei maestri di sci rispettivamente nelle discipline alpine e nel fondo si consegue attraverso esami teorico-pratici da sostenere davanti alla commissione di cui al precedente art. 6, previa frequenza di apposito corso di perfezionamento.

Per l'ammissione ai corsi i candidati devono essere iscritti nell'elenco regionale dei maestri di sci da almeno tre anni.

Nella prima applicazione della normativa dettata dal presente articolo, si prescinde dall'anzianità di iscrizione prevista al precedente comma.

Art. 12.

Organizzazione dei corsi

La Regione, in conformità agli indirizzi programmatici stabiliti per settore e con le procedure previste dal proprio ordinamento sulla formazione professionale e dalla presente legge, include nel programma pluriennale e nei piani annuali di attuazione un piano di formazione professionale nella disciplina dello sci.

L'organizzazione e la gestione dei corsi può essere affidata dalla giunta regionale alle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale, alla F.I.S.I. - Federazione italiana sport invernali, ad associazioni ed enti qualificati e ad enti locali e periferici del turismo mediante la stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento tecnico-pratico nei corsi di formazione e aggiornamento verrà impartito dagli istruttori di cui all'art. 11.

La giunta regionale determina l'eventuale quota parte di spesa che assume a proprio carico per l'organizzazione dei corsi e la quota a carico dei partecipanti.

Art. 13.

Attività professionale

Tutti i maestri di sci delle discipline alpine e del fondo, regolarmente abilitati ad esercitare la professione secondo le norme della presente legge, sono tenuti ad indossare il distintivo regionale con la scritta: « maestro di sci ».

I maestri di sci discipline alpine o di fondo che organizzino la propria attività costituendosi in « scuole di sci » ai sensi del successivo art. 16, sono tenuti ad indossare sulla divisa l'apposito distintivo con la denominazione della località di cui al punto 3) del successivo art. 16.

Entrambi i distintivi non possono essere utilizzati da persone non abilitate all'esercizio della professione secondo le norme della presente legge.

Ai maestri è consentito svolgere attività professionale anche al di fuori delle suddette scuole; in tal caso non possono organizzare congiuntamente con altri maestri l'offerta delle proprie prestazioni professionali nè comunque avvalersi della collaborazione, anche saltuaria, di altri maestri.

I maestri che svolgono la loro attività al di fuori delle scuole devono comunicare all'assessorato regionale competente in materia di sport la zona in cui intendono esercitare la loro professione.

Art. 14.

Tariffe

La tariffe minime e massime da applicarsi per l'insegnamento dello sci nel Lazio vengono fissate annualmente dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, su proposta del comitato di coordinamento della consulta regionale dello sport di cui alla legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, limitatamente a tale scopo integrata come segue:

a) un nominativo designato da ognuna delle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale, fino ad un massimo complessivo di tre;

b) un rappresentante per ognuna delle aziende di soggiorno e turismo nel cui ambito siano compresi impianti sciistici idonei all'insegnamento delle discipline alpine o del fondo.

Saranno previste tariffe diverse per le lezioni individuali o a gruppi di non più di quattro allievi e per le lezioni collettive per gruppi di non più di dodici allievi.

Tariffe preferenziali potranno essere praticate per particolari combinazioni quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, per le scuole e le associazioni sportive e programmi regionali di promozione sportiva e turistica.

Art. 15.

Maestri di sci di altre regioni e Stati

Per esercitare la professione nel Lazio, coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata in altra regione secondo le norme di legge in vigore o che, provenendo da uno Stato della Comunità economica europea, sono in esso regolarmente autorizzati all'esercizio della professione di maestro di sci, devono comunicare annualmente, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività e documentando il possesso del titolo professionale, al comune o ai comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonché i periodi di esercizio della attività stessa.

I maestri di sci provenienti da Stati non componenti la Comunità economica europea, regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza e che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della regione Lazio, essendo in possesso di eventuali altri requisiti previsti dalla normativa statale vigente, devono munirsi di nulla-osta rilasciato dal comune o dai comuni competenti per territorio. La richiesta di nulla-osta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attività verrà esercitata, nonché i periodi di esercizio della medesima.

I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti dello Stato di apartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri stranieri è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti.

L'esercizio saltuario della professione da parte dei maestri di sci autorizzati, provenienti con loro allievi da altre regioni italiane o dall'estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge.

Art. 16.

Scuole di sci

Sono scuole di sci le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale e che siano iscritte presso l'apposito elenco regionale.

E' istituito presso l'assessorato competente in materia di sport della Regione l'elenco regionale delle scuole di sci, cui possono essere iscritte solo quelle aventi le seguenti caratteristiche:

1) siano composte da almeno tre maestri di sci, compreso il direttore con funzioni di coordinatore e responsabile del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico e didattico;

2) dispongano di una sede adeguata e siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutto il periodo stagionale;

3) dispongano di una divisa ufficiale per l'esercizio della professione;

4) abbiano sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;

5) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale di coloro che esercitano l'insegnamento dello sci nonché quella della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

6) dimostrino di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contri i rischi di responsabilità civile verso terzi e per infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento;

7) assumano l'impegno a:

a) prestare la propria opera, in operazioni straordinarie di soccorso;

b) non porre preclusioni alla partecipazione alle scuole stesse di maestri di sci provenienti da altre Regioni;

c) collaborare con gli enti locali e turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico e la volarizzazione dei beni ambientali montani;

d) collaborare con le competenti autorità scolastiche ed i consigli di circolo e di istituto e con l'associazionismo sportivo e gli enti locali per favorire la più ampia diffusione dello sci;

8) abbiano un regolamento, deliberato dall'assemblea dei maestri che ne fanno parte, il quale determini:

a) che l'organizzazione della scuola si ispiri a criteri di democraticità e partecipazione effettiva di tutti i componenti;

b) che l'organizzazione dell'attività della scuola sia conforme alle norme della presente legge;

c) che i proventi della scuola siano ripartiti esclusivamente fra i maestri in ragione delle loro effettive prestazioni.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco deve essere presentata domanda, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, alla Regione per il tramite del comune competente per territorio.

Il comune trasmette la domanda alla Regione, assessorato regionale competente in materia di sport, esprimendo, con deliberazione consiliare, il proprio motivato parere, con particolare riguardo alla eventuale costituzione di più scuole nella medesima località.

Il comune verifica annualmente la persistenza delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno; entro il 1° novembre di ogni anno il presidente della Regione, con proprio decreto adottato su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sport, approva le eventuali variazioni e rende pubblico l'elenco delle scuole di sci del Lazio.

La denominazione «scuola di sci» può essere usata unicamente dagli organismi iscritti nell'elenco regionale.

Art. 17.

Sanzioni

Fatta salva l'attività svolta in favore dei propri beneficiari e soci da enti e organismi operanti senza fini di lucro e per finalità statutarie di rilevanza sociale, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti nell'ambito del territorio della Regione l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza rilasciata ai sensi della presente legge, e chiunque utilizzi senza tale licenza i distintivi di cui al primo comma del precedente art. 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma corrispondente a venticinque volte la tariffa massima per le lezioni individuali vigente ai sensi del precedente art. 14; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

La mancata comunicazione di cui al primo comma dell'art. 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma corrispondente ad otto volte la tariffa massima per le lezioni individuali vigente ai sensi del precedente art. 14.

La violazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 15 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma corrispondente a quaranta volte la tariffa massima per le lezioni individuali vigente ai sensi del precedente art. 14.

Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'art. 14 della presente legge si commina la sanzione amministrativa del pagamento della somma corrispondente a venticinque volte l'importo massimo della tariffa stessa. Nel caso di recidiva può essere rifiutato il rinnovo della licenza all'esercizio della professione di maestro di sci.

L'uso della denominazione «scuola di sci» da parte di non iscritti nell'elenco regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma corrispondente a trentacinque volte la tariffa massima per lezioni individuali vigente ai sensi del precedente art. 14 a carico di ciascun maestro che ne faccia parte e di ottanta volte per chi la organizzi o conduca. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

L'importo delle sanzioni di cui al presente articolo, con esclusione dei casi di recidiva, può essere ridotto di non più del 20 per cento qualora l'infrazione non risulti particolarmente grave o volontaria ed in caso di conciliazione immediata.

I proventi delle relative sanzioni amministrative spettano ai comuni nel cui territorio sono commesse le infrazioni per essere destinate a programmi di intervento nel campo dello sport secondo le finalità della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51.

Art. 18.

Vigilanza

Fatti salvi gli interventi di competenza degli organi di sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti con leggi dello Stato, sono incaricati della vigilanza sull'attività dei maestri di sci e delle scuole di sci i comuni sul cui territorio è svolta l'attività stessa.

La Regione si riserva la facoltà di verificare l'osservanza delle norme della presente legge per il tramite di funzionari del competente assessorato espressamente designati.

Nell'esercizio delle loro funzioni gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso e permesso di circolazione negli impianti di sci e nelle sedi delle scuole di sci.

Art. 19.

Norme transitorie

Nella prima applicazione della presente legge, i maestri di sci residenti nel Lazio che sono in possesso di licenza di esercizio alla professione di maestro di sci ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciata nel Lazio dalle competenti autorità, conseguono di diritto l'iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui al precedente art. 5 e la licenza di cui al precedente art. 3 purché presentino domanda, rispettivamente alla Regione e al comune, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che sono in possesso di certificato di idoneità all'insegnamento dello sci rilasciato dalla F.I.S.I. - Federazione italiana sport invernali, ai sensi dell'art. 238 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, fino all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi direttamente alla prova di esame teorico per ogni singola disciplina di cui al precedente art. 6; la prova può essere sostenuta anche in occasione della sessione straordinaria di esame prevista al successivo quarto comma.

Gli istruttori militari di sci qualificati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi, a domanda, direttamente alla prova di esame tecnico-pratico-teorico di cui al precedente art. 6; la prova può essere sostenuta anche in occasione della sessione straordinaria di esame prevista al successivo comma.

Coloro che, risiedendo nel Lazio da data antecedente al 31 dicembre 1980, abbiano alla stessa data frequentato con esito favorevole corsi di formazione per aspiranti maestri di sci organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tal fine operanti a livello nazionale, sono ammessi, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla frequenza di un apposito corso di aggiornamento tecnico-pratico-teorico da effettuarsi entro il 1982 con il quale si acquisisce l'abilitazione ed il diritto all'iscrizione all'elenco regionale dei maestri. Tale corso avrà la durata di trentacinque giorni e sarà diviso in due parti; saranno esonerati dal frequentare la seconda parte dello stesso coloro che, dopo i primi venti giorni di corso, supereranno un esame teorico sulla didattica dello sci davanti ad una commissione e tal fine costituita dalla Regione che determina e rende noto agli aspiranti partecipanti il programma del corso e delle prove.

Coloro che, per causa di forza maggiore o per mancata richiesta non possono partecipare al corso abilitante previsto al precedente comma, devono in sostituzione, frequentare un successivo corso di formazione per maestri.

L'insegnamento teorico-pratico nei corsi viene impartito dagli istruttori di cui al successivo comma.

In sede di prima applicazione della presente legge, e qualora la Regione non intenda avvalersi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 6, gli esperti di cui alla lettera *c*) dell'art. 6, vengono scelti in base ad un elenco di nominativi fornito dall'organo regionale della F.I.S.I. - Federazione italiana sport invernali, in cui siano indicati, fra gli altri, tutti gli istruttori per maestri di sci residenti nel Lazio.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati al cap. 06730: «Spese per attività di formazione professionale di operatori sportivi» del bilancio di previsione 1982.

Agli oneri derivanti per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio.

Art. 21.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 1° giugno 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 31 *maggio* 1982.

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1982, n. **24.**

Norme di inquadramento del personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 19 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge disciplina, in attuazione di quanto disposto dall'art. 26, secondo comma, della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, l'inquadramento nei ruoli del personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) nell'ordinamento e nelle qualifiche funzionali previsti dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, nonché nell'ordinamento e nei livelli funzionali-retributivi previsti dalla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 e dalla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3.

Art. 2.

Diritto all'inquadramento e decorrenza dello stesso

Ha diritto all'inquadramento nei ruoli dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) il personale transitato all'ente a norma dell'art. 25 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10 nonché, a domanda, quello comandato da altre amministrazioni a condizione che sia ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento avrà decorrenza ai soli fini giuridici dal 1° giugno 1978; gli effetti economici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Le leggi regionali 25 marzo 1977, n. 14; 8 maggio 1979, n. 40; 14 novembre 1979, n. 85 e 14 giugno 1980, n. 56, non comportano corresponsioni di benefici economici e si applicano, in modo virtuale, solo e nei limiti in cui i benefici in esse previsti concorrano, ai sensi delle leggi regionali 24 marzo 1980, n. 18 e 17 gennaio 1981, n. 3, alla formazione del maturato economico.

Verrà anche inquadrato, dalla data della relativa assunzione, il personale assunto in forza di norma di legge dopo l'entrata in vigore della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, con rapporto d'impiego dipendente, nonché il personale del disciolto Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, messo a disposizione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) da parte della Regione.

Art. 3.

Personale esterno con rapporto di lavoro contrattuale

Il personale che da almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge ha un rapporto continuativo di lavoro contrattuale, potrà essere inquadrato previo superamento di apposito concorso che dovrà essere bandito nel quadro dei provvedimenti di riordino dei servizi dell'Ente e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge che provvederà al riordino dei servizi stessi.

Restano ferme le norme che disciplinano l'ammissione ai concorsi, con esclusione del limite di età.

Art. 4.

Criteri per l'inquadramento nell'ordinamento di cui alla legge regionale 29 maggio 1973, n. **20**

L'inquadramento nelle qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, verrà effettuato secondo i seguenti criteri:

a) l'assegnazione avverrà alla qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza il giorno antecedente quello di decorrenza dell'inquadramento.

Nel caso di personale appartenente a carriere o qualifiche atipiche o, comunque, con sviluppo parametrico atipico, l'assegnazione alla fascia funzionale verrà effettuata dal consiglio di amministrazione caso per caso sulla base delle mansioni proprie della carriera o della qualifica raggiunta nell'amministrazione di provenienza;

b) ai fini della determinazione dell'anzianità pregressa sono computati, secondo le percentuali indicate di seguito, tutti i periodi di lavoro subordinato, sia se disciplinato da norme di diritto pubblico sia se regolato da norme di diritto privato, effettivamente prestato alle dipendenze di amministrazioni dello Stato (civili, militari, ad ordinamento autonomo), di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di enti pubblici, anche economici:

al 100 per cento i servizi prestati, quale sia stata la natura del rapporto di impiego o di lavoro, in categorie o in carriere corrispondenti o superiori alla qualifica funzionale di inquadramento;

al 75 per cento i servizi prestati, quale sia stata la natura del rapporto di impiego o di lavoro, in categorie o in carriere corrispondenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella di inquadramento;

al 50 per cento tutti gli altri servizi.

Ai soli fini della determinazione della percentuale di valutazione dei servizi militari pregressi, prestati in posizione di servizio permanente effettivo, continuativo, volontario, in ferma volontaria o in rafferma, gli ufficiali sono equiparati ai funzionari direttivi, i sottufficiali agli assistenti, gli altri agli ausiliari specializzati.

Ai fini della determinazione dell'anzianità pregressa non sono computabili i servizi militari obbligatori; questi servizi, ivi compreso quello di leva, sono riconosciuti solo se prestati in costanza di rapporti di impiego o di lavoro.

Nei confronti del dipendente che abbia prestato servizio per periodi tra loro non continuativi presso gli enti di cui alla presente lettera *b*), l'anzianità pregressa, da determinare con le modalità sopra descritte, viene limitata alla somma dei periodi relativi al servizio effettivamente prestato.

I servizi non di ruolo vengono valutati solo ai fini economici;

c) il termine di due anni previsto dall'art. 76, sesto comma, lettera *c*), della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, è ridotta ad un anno.

In analogia a quanto stabilito dalla legge regionale 12 settembre 1978, n. 52, il servizio prestato presso l'ente Maremma dal personale dell'associazione interprovinciale organismi cooperativi transitato all'ente medesimo in forza dell'art. 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386, viene riconosciuto come servizio non di ruolo.

Nel caso in cui il trattamento economico spettante a seguito dell'inquadramento e determinato ai sensi dei commi precedenti, sia inferiore a quello complessivo, previsto da norme di legge, dal dipendente percepito presso l'amministrazione di provenienza, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile con la progressione economica virtuale.

Al personale inquadrato ai sensi della presente legge sono attribuite quattro classi di stipendio rispettivamente al quinto, decimo, diciassettesimo e ventiquattresimo anno di servizio, prestato con merito nella qualifica, del 20 per cento ciascuna sul trattamento economico di cui all'art. 76, sesto comma, lettera *c*), della citata legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

Art. 5.

Criteri per l'inquadramento nell'ordinamento di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18

Il successivo inquadramento giuridico nei livelli funzionali-retributivi di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, decorrerà dal 1° ottobre 1978 e verrà effettuato secondo quanto stabilito dagli articoli 41, 42, 44, 45, 46, 48 e 49 della stessa legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 e dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'applicazione della tabella *A* e relative note esplicative, per l'individuazione delle qualifiche terminali delle carriere esecutiva e di concetto, si considerano le qualifiche terminali degli ordinamenti di provenienza. Si considera che abbia acquisito la qualifica terminale il dipendente che abbia maturato nella carriera di provenienza, al 1° ottobre 1978, almeno tredici anni di servizio, ridotti a dodici anni per il personale della carriera di concetto appartenente ai ruoli tecnici.

Per le carriere direttive, si considera acquisita la qualifica di direttore aggiunto di divisione se il dipendente, al 1° ottobre 1978, sia in possesso di un'anzianità nella carriera di anni nove e mesi sei, ridotta di un anno per il personale dei ruoli tecnici.

I posti in organico cui far riferimento ai fini della applicazione delle norme di cui agli articoli 44 e 46 della predetta legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, sono quelli risultanti dalla consistenza numerica del personale transitato all'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) a norma dell'art. 25 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10.

Art. 6.
Disciplina transitoria del trattamento economico

Ai fini economici l'inserimento nell'ordinamento di cui alle leggi regionali 29 maggio 1973, n. 20; 24 marzo 1980, n. 18 e 17 gennaio 1981, n. 3, avrà effetti virtuali fino all'entrata in vigore della presente legge.

Per il periodo intercorrente fra il 1° giugno 1978 e la data predetta, resta salvo il trattamento agli interessati spettante in forza di provvedimenti già esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora lo stipendio spettante il mese precedente quello di entrata in vigore della presente legge sia superiore a quello spettante in virtù dell'inquadramento nel nuovo ordinamento, la differenza è attribuita quale assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile con la successiva progressione economica.

Art. 7.
Disciplina transitoria in materia di previdenza e quiescenza

L'iscrizione agli enti che assicurano il trattamento pensionistico e previdenziale (casse pensioni del Ministero del tesoro ed I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge; si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Sotto la stessa data cessano i rapporti di previdenza relativi all'indennità di anzianità in atto e l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) deve estinguere le polizze accese presso l'I.N.A. (istituto nazionale delle assicurazioni) il quale istituto corrisponde al personale assicurato, tramite l'ente, le somme dovute sulla base dei servizi complessivi coperti dalle polizze stesse, ai fini citati dell'indennità di anzianità, ivi compresi i servizi prestati presso l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) medesimo (sulla base dell'ultimo stipendio in godimento anteriormente alla decorrenza degli effetti economici della presente legge).

L'indennità di anzianità al personale transitato allo E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) dall'Opera nazionale combattenti e dall'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, relativa ai servizi prestati anteriormente alla data prevista dal precedente primo comma presso l'Opera nazionale combattenti (O.N.C.), presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.) nonché presso l'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) stessi, è corrisposta da quest'ultimo che provvede successivamente alla regolarizzazione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai sensi dell'art. 1-*quindecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

I termini di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, decorrono da tale data.

Il personale inquadrato ai sensi del precedente art. 2 esercita l'opzione di cui all'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 1° giugno 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 31 maggio 1982

(4189)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. **33.**

Interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 29 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Nell'ambito degli interventi volti a promuovere l'occupazione, la formazione professionale dei giovani e l'organizzazione sociale del lavoro, la regione Emilia-Romagna con la presente legge intende consolidare ed estendere la cooperazione e l'associazionismo fra le giovani generazioni.

Al fine di sviluppare l'impegno diretto dei giovani nelle diverse forme di imprenditorialità associata, cooperativa ed autogestita, la presente legge promuove:

a) la costituzione ed il consolidamento economico-imprenditoriale delle cooperative o forme associative giovanili;

b) l'inserimento qualificato dei giovani nelle cooperative o forme associative;

c) la formazione professionale dei giovani nelle cooperative o forme associative.

Per forme associative devono intendersi consorzi di società cooperative, nonché i consorzi e le società consortili di artigiani o di piccole e medie imprese, costituiti ai sensi delle norme vigenti.

Per cooperative e forme associative giovanili devono intendersi le cooperative e le forme associative formate per più del 60 % da giovani in età fra i 18 ed i 29 anni, ivi comprese quelle costituite da giovani di cui all'art. 22 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni.

Ai giovani associati nelle cooperative di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 19, comma secondo, della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 2.
Destinatari degli interventi

Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperative o forme associative giovanili, costituite ai sensi delle norme vigenti, che presentino progetti di sviluppo, massimo quinquennali, rispondenti alle finalità di cui al precedente art. 1. Tali progetti devono:

a) definire specificamente gli obiettivi produttivi ed occupazionali perseguiti;

b) dimostrare che l'organismo proponente è in grado di produrre beni o servizi secondo i criteri dell'efficienza e dell'economicità, garantendo quindi la stabilità del bilancio e la remunerazione del lavoro;

c) prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento o di ricapitalizzazione, che i programmi stessi vengano realizzati almeno per il 30 % con l'apporto diretto dei soci;

d) assicurare ai giovani un'occupazione ed una qualificazione professionale adeguate, garantendo a tal fine che i giovani stessi svolgano almeno il 50 % dell'attività lavorativa complessivamente prevista.

Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le coperative o forme associative, costituite ai sensi delle norme vigenti, che presentino progetti di sviluppo, di durata non inferiore ai due anni, in cui:

a) sia prevista, per le finalità di cui al precedente art. 1. l'associazione di almeno 9 giovani fra i 18 ed i 29 anni, o il loro inserimento nelle cooperative o forme associative attraverso rapporti di lavoro, rapporti di lavoro part-time e contratti di formazione;

b) sia individuata, nell'ambito dei processi produttivi aziendali, la specifica ed organica attività in cui i giovani stessi saranno inseriti, così che ne venga valorizzata e promossa la professionalità.

Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperative o forme associative, costituite ai sensi delle norme vigenti, che presentino progetti relativi ad interventi di formazione professionale dei giovani, da realizzarsi attraverso periodi di tirocinio pratico e di esperienza presso le aziende stesse, o mediante sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.

Le suddette cooperative o forme associative possono presentare i progetti di cui ai commi precedenti solo in quanto non usufruiscano già, per le medesime iniziative, di altri incentivi previsti da norme regionali, statali o comunitarie. Le suddette cooperative o forme associative decadono dai benefici concessi ai sensi della presente legge, qualora ottengano, per le attività previste dai progetti approvati, altri contributi od agevolazioni.

I progetti di cui ai commi precedenti devono essere predisposti in modo tale che la regione Emilia-Romagna possa usufruire dei contributi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.

Art. 3.

Spese di avviamento e funzionamento delle cooperative o forme associative giovanili

Nei primi tre anni di attività, le cooperative o forme associative giovanili possono ottenere contributi, nella misura massima del 70 % della spesa ammessa, per la copertura dei costi di avviamento e di funzionamento connessi alla realizzazione dei progetti di sviluppo di cui al primo comma del precedente art. 2, se ed in quanto le iniziative ed attività previste dai progetti stessi rientrino nelle materie di competenza regionale. Tali contributi vengono erogati annualmente in un'unica soluzione.

Art. 4.

Incentivi previsti dalle leggi di settore

Nella concessione degli incentivi previsti dalla vigente legislazione regionale, statale e comunitaria, vengono riconosciute prioritarie le domande presentate dalle cooperative o forme associative, in relazione ai progetti di cui al precedente art. 2, se ed in quanto i progetti stessi promuovano il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo fra i giovani in conformità ai fini, alle condizioni ed ai requisiti posti dalle suddette leggi di settore. Le domande presentate dalle cooperative o forme associative giovanili usufruiscono della priorità assoluta.

Art. 5.

Investimenti non realizzabili con gli incentivi previsti dalla legislazione vigente

Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 2, non finanziabili ai sensi della vigente legislazione regionale, statale e comunitaria, le cooperative o forme associative possono ottenere un contributo in conto capitale in misura corrispondente a quella prevista dalle vigenti leggi di settore o di comparto, e comunque in misura non superiore al 70 % della spesa ammessa a contributo, se ed in quanto i suddetti investimenti si riferiscano ad iniziative ed attività che rientrino nelle materie di competenza regionale. Nella concessione dei suddetti contributi vengono riconosciute prioritarie le domande presentate dalle cooperative o forme associative giovanili.

Art. 6.

Assistenza alle cooperative o forme associative

L'Ente regionale di sviluppo agricolo (E.R.S.A.), l'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.), l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna e l'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio (E.R.V.E.T. S.p.a.), nei rispettivi ambiti di competenza, prestano alle cooperative o forme associative l'assistenza tecnica per la formulazione e l'attuazione dei progetti di sviluppo di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 2, nonché l'assistenza relativa alla presentazione delle domande per contributi od agevolazioni in ordine ai progetti stessi.

Art. 7.

Approvazione dei progetti e concessione dei contributi

Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi di incentivazione settoriale e di delega delle funzioni regionali, nonché dal successivo art. 8, la giunta regionale:

a) provvede all'approvazione dei progetti di cui al precedente art. 2 ed alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 5, secondo il regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 10, sentito il parere della competente commissione consiliare e della consulta regionale della cooperazione di cui all'art. 2 della legge regionale 17 marzo 1980, n. 17;

b) verifica, attraverso controlli annuali, lo stato di attuazione dei progetti che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente legge e, in caso di gravi inadempienze o di utilizzazione degli incentivi concessi non conforme alle finalità indicate nei progetti, può disporre la cessazione o la revoca dei benefici stessi, previo parere della consulta regionale della cooperazione;

c) accerta le condizioni di cui al quarto comma del precedente art. 2 ed adotta i relativi provvedimenti.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 8, per gli adempimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma precedente, la giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.), dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna e dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio (E.R.V.E.T. S.p.a.).

Art. 8.

Approvazione dei progetti e concessione dei contributi a favore delle cooperative o forme associative agricole

Per quanto attiene alle cooperative e forme associative di cui al precedente art. 2 operanti in agricoltura, oltre a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 6, l'Ente regionale di sviluppo agricolo:

a) presta l'assistenza tecnica per la formulazione e l'attuazione di progetti di ammodernamento delle strutture agricole e di valorizzazione delle produzioni che rientrino nelle indicazioni dei programmi regionali di settore e nei piani agricoli zonali, nonché l'assistenza relativa alla presentazione delle domande per contributi od agevolazioni in ordine ai progetti stessi;

b) svolge l'assistenza di cui all'art. 9 della legge regionale 26 ottobre 1979, n. 37, per l'utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate;

c) provvede all'approvazione dei progetti di sviluppo di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 2 ed alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 5, secondo il regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 10, previo parere della competente commissione consiliare e della consulta regionale della cooperazione;

d) verifica, attraverso controlli annuali, lo stato di attuazione dei progetti di sviluppo che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente legge e, in caso di gravi inadempienze o di utilizzazione degli incentivi concessi non conforme alle finalità indicate nei progetti, è tenuto a proporre la cessazione o la revoca dei benefici stessi alla giunta regionale, che provvede ai sensi del precedente art. 7, lettera *b*);

e) accerta le condizioni di cui al quarto comma del precedente art. 2 e propone alla giunta regionale l'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 9.

Relazione annuale, attività di ricerca, schedario delle cooperative e forme associative

La giunta regionale, contestualmente al disegno di legge per l'approvazione del bilancio annuale, presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sulle caratteristiche e sulle prospettive della partecipazione dei giovani alle forme imprenditoriali associate, cooperative ed autogestite, in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.

A tal fine la giunta regionale effettua, promuove e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche, avvalendosi della collaborazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, della consulta regionale della cooperazione, degli enti di cui al precedente art. 6, degli enti locali e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La giunta regionale, inoltre, per la realizzazione delle suddette iniziative, può stipulare convenzioni con istituti o centri di ricerca pubblici o privati.

Per gli adempimenti e le attività di cui ai commi precedenti e per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, è istituito presso la giunta regionale, che può delegare la funzione ad un solo membro, lo schedario delle cooperative e forme associative di cui al precedente art. 2.

Le suddette cooperative o forme associative vengono iscritte nello schedario alla presentazione delle domande per contributi od agevolazioni relative ai progetti di cui al precitato art. 2.

Lo schedario:

a) è organizzato sulla base degli elementi conoscitivi che le cooperative o le forme associative forniscono ai sensi del comma seguente, e secondo le modalità definite dal regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 10;

b) è tenuto distintamente per sezioni corrispondenti ai settori di attività, ed è diviso per province.

La comunicazione degli elementi conoscitivi di cui alla lettera a) del comma precedente è condizione per la presentazione delle domande e per l'eventuale successiva erogazione dei benefici previsti dalla presente legge.

Per l'organizzazione e l'aggiornamento dello schedario, con decreto del presidente della giunta regionale, è istituita un'apposita segreteria tecnica di cui fanno parte esperti designati dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, e di cui è nominato responsabile un collaboratore regionale di livello non inferiore al VI.

Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 10.

Regolamento di esecuzione

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, previo parere della consulta regionale della cooperazione, emana il regolamento di esecuzione della presente legge, disciplinando:

a) i requisiti richiesti per i soggetti ed i progetti di cui al precedente art. 2, ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge;

b) le spese ammissibili a contributo ai sensi dei precedenti articoli 3 e 5;

c) le modalità di presentazione dei progetti e delle relative domande per contributi od agevolazioni;

d) i criteri per l'approvazione dei progetti e per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 5, nonché le relative procedure amministrative;

e) le condizioni e le modalità di liquidazione dei contributi stessi;

f) le procedure per l'effettuazione dei controlli e per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli 7 ed 8;

g) il complesso degli elementi conoscitivi che le cooperative o forme associative sono tenute a fornire alla giunta regionale ai sensi del sesto comma del precedente art. 9, le modalità tecniche e le cadenze temporali secondo cui tali elementi conoscitivi devono essere comunicati, nonché i criteri e le procedure relativi all'organizzazione e all'aggiornamento dello schedario di cui ai commi terzo, quarto, quinto, settimo ed ottavo del precitato art. 9.

Art. 11.

Norma transitoria

Le cooperative o forme associative giovanili ai sensi del precedente art. 1 possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge anche in relazione ad attività od opere già iniziate, se ed in quanto le predette attività od opere rientrino in progetti di sviluppo che rispondano alle finalità ed ai criteri generali di cui al primo comma del precedente art. 2.

La concessione dei suddetti benefici viene effettuata ai sensi dei precedenti articoli 7 ed 8, secondo il regolamento di esecuzione di cui al precedente art. 10, e, ai sensi del quarto comma del precedente art. 2, ha carattere sostitutivo rispetto ad eventuali altri contributi od agevolazioni concesse alle cooperative o forme associative giovanili per le medesime iniziative

L'erogazione dei benefici stessi è subordinata alla condizione che la documentazione giustificativa in possesso delle cooperative o forme associative giovanili risponda ai requisiti fissati dal suddetto regolamento di esecuzione, ed avviene secondo le modalità in esso previste.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle *spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni* come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10).
Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 12.

Copertura finanziaria e autorizzazione di spesa

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a L. 3.400.000.000 nel quadriennio 1982-85, di cui L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982, la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi allocati nel bilancio pluriennale 1982-85, nell'ambito del programma 01 « Sviluppo dell'industria, della cooperazione e problemi del lavoro »; settore 03 - « Industria - Cooperazione - Artigianato e problemi del lavoro »; sezione 3ª « Attività produttive » e con l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei bilanci a partire dall'esercizio 1982, in corrispondenza delle autorizzazioni di intervento specificatamente previste dai precedenti articoli 3, 5, 8 e 9.

Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000, da iscrivere in quattro appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante l'utilizzazione dei fondi di cui al cap. 86350 « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo », secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma dalla voce n. 3 dell'elenco n. 2 annesso alla legge di bilancio per l'esercizio 1982.

Per gli esercizi successivi al 1982, sarà la legge di bilancio a stabilire l'ammontare della quota annua da stanziare, tenuto conto della scadenza prevedibile delle obbligazioni assunte, sull'ammontare complessivo di 3.400.000.000 dell'autorizzazione pluriennale di spesa, a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 13.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 18765. — Assegnazioni all'E.R.S.A. per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo fra i giovani nel settore dell'agricoltura (c.n.i.) (parte 1ª - sez. 3ª - settore 02 - programma 09 - rubrica 5ª) (classif. I.S.T.A.T.: 02 - funz. di sviluppo; 01 - funz. propria; 02 - titolo 2°; 10 - classif. funz.; 34 - classif. econ.; 10 - classif. per settori d'intervento; 30 - classif. econ. di 2° grado).

Competenza .	600.000.000
Cassa	550.000.000

Cap. 21160. — Contributi alle cooperative o forme associative giovanili, per la copertura dei costi di avviamento e di funzionamento connessi alla realizzazione di progetti di sviluppo (c.n.i.) (parte 1ª - sez. 3ª - settore 03 - programma 01 - rubrica 5ª) (classif. I.S.T.A.T.: 02 - funz di sviluppo; 01 - funz. propria; 01 - titolo 1°; 10 - classif. funz.; 59 - classif. econ.; 02 - classif. per settori d'intervento; 20 - classif. econ. di 2° grado).

Competenza	124.000.000
Cassa	100.000.000

Cap. 21165. — Contributi in c/capitale alle cooperative e forme associative per la realizzazione di investimenti previsti dai progetti relativi allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo fra i giovani, non finanziabili ai sensi della vigente legislazione (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 3ª - settore 03 - programma 01 - rubrica 5ª) (classif. I.S.T.A.T.: 02 - funz. sviluppo; 01 - funz. propria; 02 - titolo 2°; 10 - classif. funz.; 38 - classif. econ.; 02 - classif. per settori d'intervento; 30 - classif. econ. di 2° grado).

Competenza	256.000.000
Cassa	200.000.000

Cap. 21170). — Spese per studi, indagini e rilevazioni statistiche inerenti alla cooperazione e l'associazionismo giovanile e per l'istituzione dello schedario delle cooperative e forme associative (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 3ª - settore 03 - programma 01 - rubrica 5ª) (classif. I.S.T.A.T.: 02 - spese di sviluppo; 01 - funz. propria; 01 - titolo 1°; 10 - classif. funz.; 43 - classif. econ.; 02 - classif. per settori d'intervento; 20 - classif. econ. di 2° grado).

Competenza	20.000.000
Cassa	20.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 86350. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo.

Competenza	1.000.000.000
Cassa	870.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 luglio 1982

TURCI

(4191)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822570)